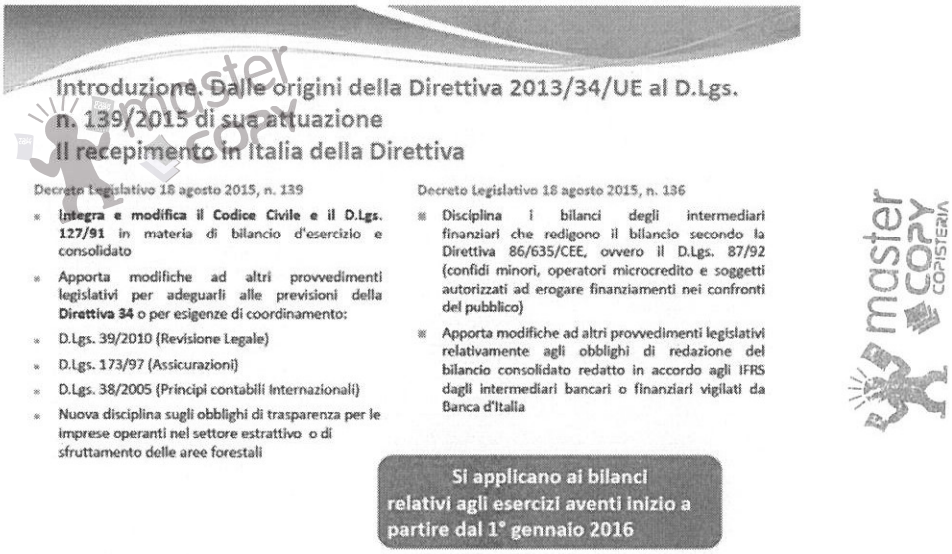
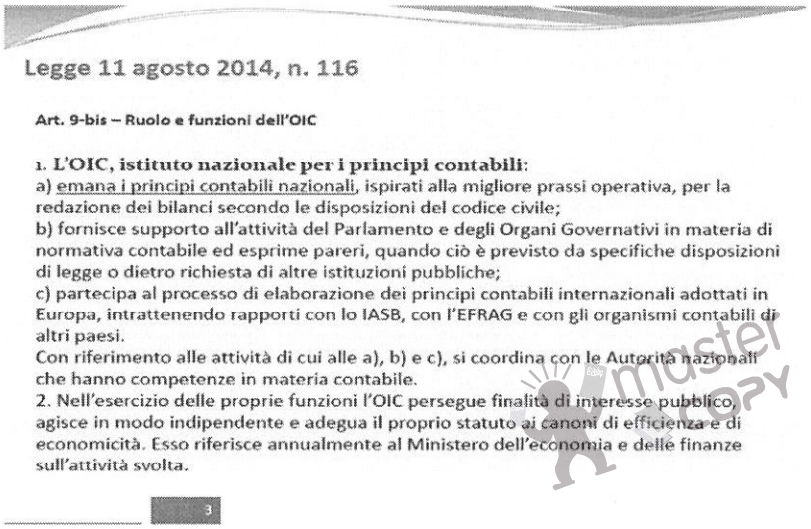
Bilancio e principi contabili

1) Lezione del 24/02/2021 Prof. Allegrini

Iniziamo parlando del ruolo dei principi contabili nazionali, ossia gli OIC, per poi passare analizzare le casistiche in cui vi sono significative differenze rispetto ai principi contabili internazionali. Si analizzano in prima istanza gli OIC perché sono i principi che riguardano indubbiamente la maggioranza delle aziende presenti sul territorio italiano, ma ciò non significa che gli IAS-IFRS verranno trascurati poiché in alcuni casi le aziende con cui dovremo confrontarci sono IAS adopter.



Una normativa basilare è stata quella del decreto legislativo 139/2015 che ha revisionato in maniera significativa la materia del bilancio d'esercizio e consolidato.



Sia il decreto 139 ma anche la legge 116/2014 hanno dato rilevanza all'OIC, ossia Organismo italiano di contabilità, che è l'ente che emana i principi contabili nazionali. Dunque, è una legge dello stato che stabilisce che esiste in Italia un ente che emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile.

Dunque, il messaggio di fondo di questa slide è che in Italia abbiamo l'OIC che emana i principi contabili nazionali mentre poi c'è lo IASB che emana i principi contabili internazionali. Tuttavia è necessario sottolineare che l'OIC non è affatto libero di emanare i principi contabili che considera più corretti, poiché li emana seguendo il dettato legislativo del codice civile. In altre parole, poiché è necessario rispettare quella che è la gerarchia delle fonti, e poiché il bilancio è disciplinato anche dal codice civile dagli artt. 2423 e seguenti

fino al 2435-ter, è chiaro che l'OIC nell'emanare i principi contabili nazionali deve rispettare tali disposizioni. Ad esempio, se il codice civile all'art. 2426 afferma che le rimanenze sono valutate al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, ecco che il principio contabile potrà limitarsi a fornire maggiori informazioni o spiegazioni circa quanto definito dal codice civile, ma sicuramente non può definire un criterio nuovo poiché sennò andrebbe contro una fonte di grado superiore. Dunque, l'OIC ha un raggio di azione abbastanza limitato poiché le disposizioni che emana devono essere o integrative o interpretative della norma di legge, rappresentata in questo caso dagli artt. sopra definiti del codice civile.

Ha una funzione integrativa perché il codice civile ha un approccio abbastanza sintetico non disciplinando tutte le fattispecie; ad esempio, il codice civile non definisce alcuno schema per la redazione del rendiconto finanziario e dunque è l'OIC che emana uno schema di rendiconto finanziario nel principio contabile OIC 10 e dunque vediamo così che svolge una funzione integrativa rispetto alle disposizioni di legge, cioè colma una lacuna del codice civile.

Inoltre svolge anche una funzione interpretativa; ad esempio, in tema di svalutazioni il codice civile all'art. 2426 statuisce che vi è l'obbligo di effettuare le svalutazioni di immobilizzazioni quando sussistono delle perdite durevoli di valore, tuttavia si ferma qui non spiegando quando ci sono delle perdite durevoli di valore, come queste si calcolano e contabilizzano. Ecco che entrano in gioco i principi contabili nazionali con la propria funzione interpretativa, e in particolare con riferimento a questa casistica vi è un principio contabile, ossia l'OIC 9, che va a disciplinare in toto la svalutazione per le perdite durevoli di valore cui sono sottoposte le immobilizzazioni. Dunque il principio contabile partendo dalla scarna disposizione di legge cerca di interpretarla dando delle indicazioni operative agli operatori economici. In questo caso però si sfocia anche in una funzione integrativa poiché va a colmare lacune presenti all'interno del codice civile.

Ruolo dell'OIC – L. 116/2014 e OIC 11

*«Ai sensi della legge n. 116 dell'11 agosto 2014, l'OIC è l'istituto nazionale per i principi contabili ed: **"emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile"**»* (OIC 11, par. 1)

*«I principi contabili nazionali emanati dall'OIC costituiscono "la codificazione delle migliori **prassi operative preordinate** a fornire **elementi interpretativi ed applicativi** nella **redazione dei documenti contabili**".*

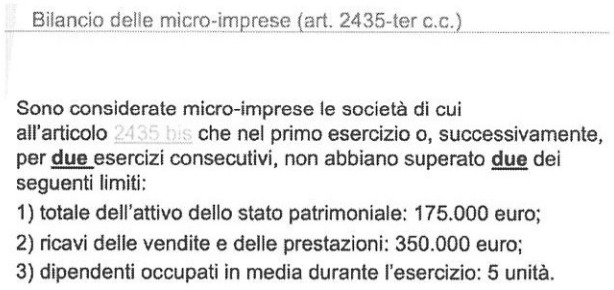
*I principi contabili nazionali disciplinano: **"la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità** (quali ad esempio quelle relative ai principi della rilevanza e della sostanza economica), **recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte** ...."»* (OIC 11, par.2)

4

Quanto sinora detto viene ribadito anche all'interno dell'OIC 11 (leggere primo capoverso della slide). Inoltre l'OIC 11 aggiunge che "i principi contabili nazionali... dei fatti gestionali a cui sono rivolte". Dunque, al paragrafo 2 l'OIC 11 entra più nel dettaglio rispetto a altri principi più generali. Ad esempio, il principio di rilevanza è definito dal codice civile all'articolo 2423-bis rubricato "principi di redazione del bilancio" senza però definire come questo si applichi; ecco che quindi arriva l'OIC che spiega nel principio contabile OIC 11 cosa è la rilevanza e lo va a applicare concretamente nei vari principi riferiti alle singole aree applicative. Quindi laddove per esempio ci dice che si può tranquillamente non applicare il criterio del costo ammortizzato, uno dei criteri di valutazione dei crediti e dei debiti, laddove la durata residua del credito è inferiore ai 12 mesi ecco che l'OIC 15 sta applicando il principio di rilevanza. Quindi il principio è statuito dal codice civile, l'OIC 11 spiega cos'è la rilevanza e poi, ad esempio, l'OIC 15 lo va a applicare concretamente prevedendo che il costo ammortizzato non si applica per un credito che scade a tre mesi ma soltanto per un credito che ha una scadenza superiore a 12 mesi, giustificando questa diversità di trattamento proprio con il principio di rilevanza.



Questa importanza dei principi contabili diventa estesa a tanti campi di applicazione, per esempio anche in ambito tributario perché per il principio di derivazione rafforzata per le valutazioni fiscali, escluse le micro-imprese, si fa riferimento all'applicazione dei corretti principi contabili, che sono rappresentati dal codice civile con l'interpretazione e l'integrazione dei principi contabili emanati dall'OIC. Quindi individuare quali siano i corretti principi contabili da seguire è molto importante anche per le possibili conseguenze giuridiche, civili o fiscali che possono crearsi.

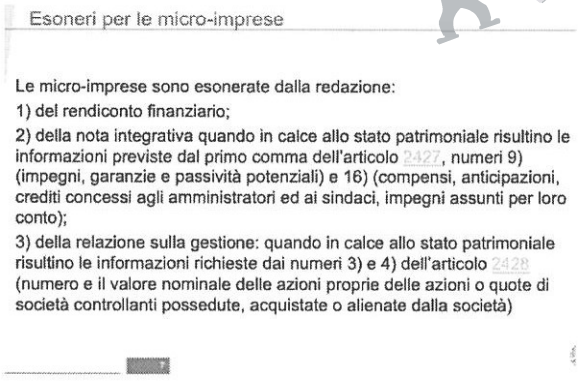


Il quadro normativo dal punto di vista dell'applicazione del bilancio è un po' più complicato perché esistono 3 livelli di imprese. In altre parole, ci sono 3 classi di imprese dal punto di vista civilistico e dei principi contabili:

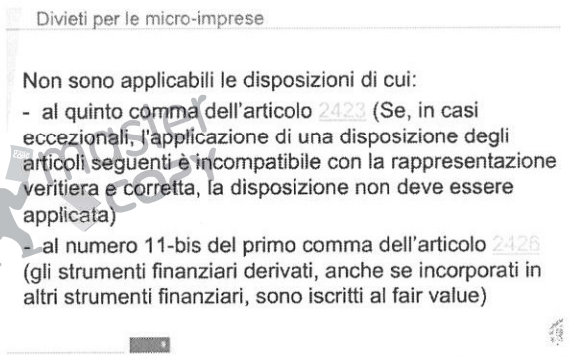
- Le micro-imprese
- Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata
- Le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria

Il livello degli adempimenti chiaramente è crescente a mano a mano che si passa dalle micro per passare alle piccole fino alle medio-grandi imprese.

La categoria delle micro-imprese è stata introdotta nel 2016 con il decreto 139/2015. Sono considerate micro-imprese tutte quelle imprese che soddisfano i requisiti definiti nella slide. Le micro-imprese hanno un bilancio alleggerito infatti nella slide successiva sono definiti i documenti che possono essere anche non prodotti da questi soggetti.

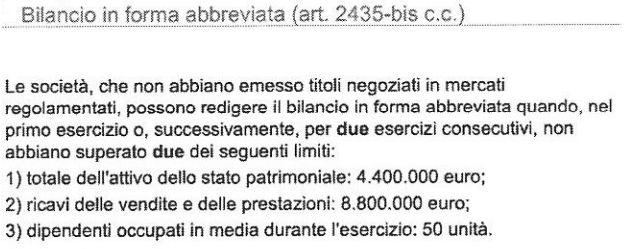


Il fatto che le micro-imprese siano esonerate significa che non hanno l'obbligo di redigere i tre documenti definiti nella slide, ossia il rendiconto finanziario, la nota integrativa e la relazione sulla gestione, ma se ritengono più opportuna una redazione di questi o alcuni di questi documenti possono benissimo redigerli e inserirli all'interno del bilancio. L'esonero dalla redazione della relazione sulla gestione riguarda anche le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata. Dunque, si tratta di un esonero dall'obbligo di redazione e non certo di un divieto. Ecco, dunque, che il bilancio delle micro-imprese potrà benissimo essere costituito solamente dallo stato patrimoniale e dal conto economico.

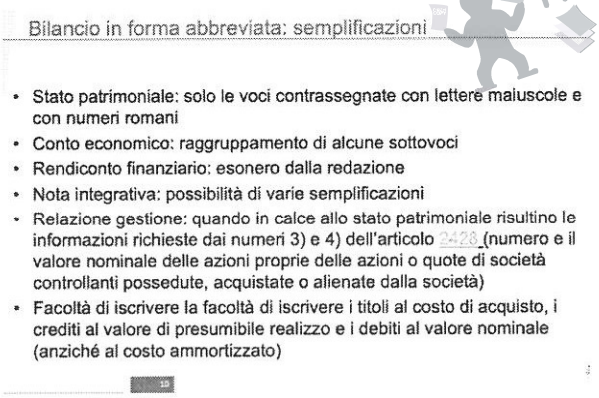


Anche dal punto di vista delle valutazioni sono previste per le micro-imprese delle semplificazioni, perché è previsto che per le micro-imprese non sia applicabile la disposizione (molto più teorica che pratica) definita dal 5° comma dell'art. 2423. La disposizione afferma che la clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta addirittura prevale sulle singole disposizioni, quindi potrei in certi casi decidere di non applicare un criterio se lo ritenessi incompatibile con la clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta. Nella prassi il prof non ha mai trovato un caso in cui gli amministratori o i sindaci abbiano usufruito di questa opportunità. Un esempio di caso eccezionale per cui è possibile applicare il 5° comma del 2423 è quello di un terreno che diventa edificabile assumendo così un valore maggiore e per cui si potrebbe effettuare una rivalutazione. Dunque questa disposizione, che non viene applicata nemmeno dalle medio-grandi imprese, ad ogni modo per le micro-imprese non trova applicazione.

Inoltre non è applicabile la disposizione prevista al numero 11-bis del 1° comma dell'art. 2426 riguardante gli strumenti finanziari derivati che prevede la loro valutazione al *fair value* ossia al valore corrente.



Le imprese che non superano i parametri definiti nella slide sono considerate piccole imprese e dunque possono redigere il bilancio cosiddetto in forma abbreviata.



Anche le piccole imprese hanno delle semplificazioni, pur sempre meno nette rispetto a quelle delle micro-imprese, riguardo gli obblighi di adempimento in materia di bilancio. Nella slide sono elencate le varie semplificazioni che sono dettagliate dal 2435-bis. Degno di nota è il fatto che per le piccole imprese sussiste l'obbligo di redazione di una nota integrativa semplificata mentre per le micro-imprese è previsto il totale esonero dalla sua redazione. Per quanto riguarda la relazione sulla gestione la disposizione enuncia quanto già definito per le micro-imprese. Inoltre vi è la possibilità di iscrivere i crediti al valore presumibile di realizzo e i debiti al valore nominale e quindi di non applicare il criterio del costo ammortizzato.

CATEGORIE DIMENSIONALI (D.LGS. 139/2015)

Categoria di imprese / Soglie (almeno 2 criteri su 3)	Micro imprese (60,4%)	Piccole imprese (36%)	Medie-grandi imprese (3,6%)
Totale attivo patrimoniale	≤ 175.000 €	≤ 4.400.000 €	> 4.400.000 €
Importo netto delle vendite e prestazioni	≤ 350.000 €	≤ 8.800.000 €	> 8.800.000 €
Numero medio dei dipendenti durante l'anno	≤ 5	≤ 50	> 50

Schema riassuntivo per la classificazione delle varie imprese nelle tre categorie sopra definite.

La graduazione delle regole in base alla dimensione aziendale – medie e grandi imprese

Categoria dimensionale	SP e CE	Rendiconto finanziario	Nota integrativa	Criteri di valutazione
Società che redigono il bilancio in forma ordinaria (medie e grandi imprese 4%)	Schemi ex artt. 2424 e 2425 c.c.	Obbligatorio (art. 2425 ter c.c.)	Informazioni ex artt. 2427 e 2427 bis c.c.	Art. 2426 c.c. (ad esempio, iscrizione dei titoli, crediti e debiti al costo ammortizzato; iscrizione dei derivati al FV)

La graduazione delle regole in base alla dimensione aziendale – piccole imprese

Categoria dimensionale	SP e CE	Rendiconto finanziario	Nota integrativa	Criteri di valutazione
Società che redigono il bilancio in forma abbreviata Art. 2435 bis c.c (piccole imprese 36%)	Schemi semplificati (ad esempio no spaccatura delle immobilizzazioni immateriali e materiali)	Esonero	Informazioni ridotte (ad esempio, no ripartizione geografica dei debiti; no elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate; no composizione degli oneri pluriennali)	Obbligo di iscrizione al FV dei derivati Facoltà di iscrizione dei titoli al costo di acquisto, dei crediti al valore di presumibile realizzo, dei debiti al valore nominale (invece del criterio del costo ammortizzato)

La graduazione delle regole in base alla dimensione aziendale – micro imprese

Categoria dimensionale	SP e CE	Rendiconto finanziario	Nota integrativa	Criteri di valutazione
Micro imprese (60%) Art. 2435 ter c.c.	Schemi semplificati (ad esempio no spaccatura delle immobilizzazioni immateriali e materiali)	Esonero	Esonero (se in calce allo SP risultino informazioni su impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo SP, impegni in materia di trattamento di quiescenza, impegni assunti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sorelle; compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci)	Divieto di valutazione al FV dei derivati. Divieto di disapplicare specifiche disposizioni del bilancio qualora ritenute in contrasto con la rappresentazione veritiera e corretta. Facoltà di iscrizione dei titoli al costo di acquisto, dei crediti al valore di presumibile realizzo, dei debiti al valore nominale (invece del criterio del costo ammortizzato)

Schemi riassuntivi delle regole previste dall'ordinamento per le 3 categorie di imprese.